



2^o CIRCOLO DIDATTICO DI QUARTO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via Crocillo, 154 80010 Quarto (NA) Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.F. 96013670631 - C.M. NAEE23600G

email pec: naee23600g@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaquarto2.edu.it

Ai docenti di scuola primaria

Alle famiglie

Al sito web

Oggetto: **Valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/20**

Si richiama quanto già esplicitato in tema di valutazione nelle linee guida DaD prot. 752 del 21/04/2020:

“Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Per quanto attiene alla valutazione degli apprendimenti ed alla verifica delle presenze, il testo ministeriale accenna a una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate, ma ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell'attività didattica a distanza: • non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; • qualunque modalità di verifica, non in presenza, è atipica rispetto a quello cui si è abituati; • occorre puntare sull'acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell'impossibilità di controllo diretto del lavoro).

In breve si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull'aspetto FORMATIVO della valutazione”.

Al fine della valutazione delle competenze degli alunni si evidenzia la necessità di adottare strumenti adeguati per la verifica di quanto riprogettato nelle Unità di Apprendimento nel periodo di didattica a distanza.

A tale scopo i docenti, nel rispetto degli obiettivi previsti, hanno concordato nelle interclassi tipologie di prove adeguate alla situazione di didattica a distanza che favoriscano soprattutto un tipo di valutazione formativa in considerazione delle competenze trasversali entrate prepotentemente in campo nella didattica a distanza.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo una gamma di esempi di verifica:

Brevi colloqui/Conversazioni

Prove strutturate /semistrutturate

Prove scritte

Soluzioni di problemi

Prove pratiche

Esposizione di un argomento

Realizzazione di lapbook

Realizzazione di presentazioni in Power point

Questionari su google moduli

Costruzione linee del tempo
Mappe mentali
Brevi produzioni di audio e video

Ad integrazione dei criteri di valutazione, alla luce della riprogettazione della didattica a distanza, il Collegio dei docenti ha deliberato di tener conto dei seguenti indicatori:

- Capacità di orientamento disciplinare e di adeguata connessione tra le discipline
- Competenza dei contenuti disciplinari
- Capacità logiche e competenze proprie del linguaggio disciplinare
- Autoconsapevolezza ed autostima
- Qualità dell'interazione a distanza

Per gli alunni diversamente abili con Pei differenziato si terrà conto di:

- Interazione a distanza con l'alunno/con la famiglia dell'alunno
- Partecipazione alle attività proposte
- Competenza dei contenuti disciplinari
- Rispetto delle consegne nei tempi concordati

Per il giudizio di comportamento si terrà conto di:

- Rispetto degli impegni
- Partecipazione alle attività
- Autonomia
- Impegno

In data 16/05/2020 è stata emanata l'Ordinanza n. 11 in materia di valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

La valutazione nel I ciclo di istruzione avviene secondo i criteri e le modalità deliberate dal Collegio dei docenti, anche quelle relative al "periodo DAD" (art.3, co. 3 e 5).

"Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi" (art. 4, co. 2)

Per opportuna conoscenza si trasmettono gli articoli dell'O.M. citata in oggetto relativi alle operazioni che interessano la scuola primaria.

PREMESSA

I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni.

Nell'ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l'inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico.

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

OMISSIS

Articolo 2

(Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla

contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 3

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

3. I docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il Consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

OMISSIS

Articolo 5

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 6

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo, i docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppina Noto

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lvo 39/93)